

Novità Finanziaria 2006
DEDUZIONE 5 PER MILLE

Alessandro Festi e Daniela Mascotto

QUADRO NORMATIVO

Art. 1, co. 337, L. 23.12.2005, n. 266: prevede che una quota pari al **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, venga destinata, a scelta del contribuente, al sostegno del volontariato e della ricerca e individua i destinatari di tale intervento che per quest'anno ha **carattere sperimentale**.

D.P.C.M. 20.01.2006: stabilisce le **modalità di compilazione** delle liste dei possibili beneficiari ed approva il **modello** da utilizzare per richiedere l'iscrizione nelle suddette liste.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili, il software ed il modello per la presentazione delle domande di iscrizione nelle liste.

@ @ @

La legge finanziaria 2006 prevede, oltre all'8 per mille da destinare agli enti di culto, una ulteriore quota pari al **5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, da destinare, sulla base della scelta dei contribuenti, alle finalità indicate nell'art. 1, co. 337, L. 23.12.2005, n. 266.

Le **finalità** individuate sono:

- a) **sostegno del volontariato** e delle altre **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, co. 1, 2, 3 e 4 della L. 7.12.2000, n. 383 e delle **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460;
- b) **finanziamento** della **ricerca scientifica** e dell'**università**;
- c) **finanziamento** della **ricerca sanitaria**;
- d) **attività sociali svolte dal comune** di residenza del contribuente.

Legge del 07/12/2000 n. 383 - art. 7

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta 2005, apponendo la **firma** in uno dei quattro appositi riquadri dei modelli **CUD 2006 integrativo, 730/1-bis 2006** o **UNICO PF 2006**. La scelta espressa può essere una sola. Il contribuente può inoltre indicare il **codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la sua quota**. Il codice fiscale da indicare deve essere tratto da appositi elenchi.

La scelta del 5 per mille e quella dell'8 per mille non sono in alcun modo alternative.

Finalità di cui all'art. 1, co. 337, lett. a), L. 23.12.2005, n. 266: l'art. 1 del D.P.C.M. 20/01/2006 prevede che i soggetti interessati da questa finalità, se intendono partecipare al riparto delle somme, debbano **isciversi in apposito elenco** tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Iscrizione: può essere effettuata **esclusivamente in via telematica**, entro il **10 febbraio 2006**, dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica utilizzando lo specifico modello allegato al D.P.C.M.

Possono, quindi, presentare la domanda:

- **ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997** (comprese le ONLUS di diritto di cui al comma 8 e le ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9);
- **Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri** previsti dall'art. 7, co. 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge 383/2000;
- **Associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 460/1997.

Il modello di domanda si compone di **quattro sezioni**:

- **dati del soggetto:** è necessario, pena il non accoglimento, il **codice fiscale** del soggetto per il quale si presenta la domanda;
- **tipologia del soggetto:** deve essere barrata la casella che indica la tipologia del soggetto. Ogni soggetto può barrare una sola casella;
- **dati del legale rappresentante firmatario:** devono essere indicati codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del legale rappresentante firmatario;
- **impegno alla trasmissione telematica:** nel caso la domanda venga presentata non direttamente dal soggetto, ma tramite intermediario abilitato si devono indicare il **codice fiscale dell'intermediario** e la **data dell'impegno** a presentare la domanda.

Qualora nell'**attestazione di avvenuta ricezione** si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario **provvedere tempestivamente** a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e **ripetere successivamente l'invio della domanda**.

In particolare i **soggetti titolari di partita IVA** devono utilizzare il **mod. AA7/7** - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che può essere presentato, oltre che ad un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. I **soggetti che non sono titolari di partita IVA** devono invece utilizzare il mod. **AA5/5** - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.

Qualora la domanda non sia stata accolta perché il **codice fiscale risulta non più attivo** (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate (soggetti titolari di partita IVA), ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale (soggetti non titolari di partita IVA), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.

Elenco soggetti iscritti: entro il **20 febbraio 2006** è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto.

Eventuali errori possono essere fatti valere **entro il 1° marzo 2006** dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'iscrizione o da suo delegato presso la Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto.


Entro il **10 marzo 2006** viene ripubblicato l'elenco dei soggetti iscritti, in forma definitiva.

Conferma requisiti: i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo devono, **entro il 30 giugno 2006**, spedire, con **raccomandata A.R.**, alla Direzione Regionale, una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, relativa alla **persistenza dei requisiti**.

Alla dichiarazione deve essere **allegata la copia della ricevuta telematica di avvenuta trasmissione** nei termini della domanda di iscrizione all'elenco. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è **condizione necessaria** per l'ammissione al riparto della quota.

Finalità di cui all'art. 1, co. 337, lett. b) e c), L. 23.12.2005, n. 266: l'elenco dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle università è predisposto dal **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica**, quello dei soggetti che effettuano ricerca sanitaria dal **Ministero della Salute**. Tali elenchi sono comunicati, sempre **entro il 10 febbraio 2006**, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Gli elenchi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il **20 febbraio 2006**.

Modelli di dichiarazione: la scelta dei contribuenti, circa la destinazione del 5 per mille, per il periodo d'imposta 2005, viene espressa utilizzando il **modello integrativo CUD 2006** consegnato dal datore di lavoro con il CUD 2006; con il **modello 730/1-bis redditi 2005** o con il modello **UNICO Persone Fisiche 2006**.



Riparto del 5 per mille: ai soggetti destinatari **direttamente individuati** dal contribuente (mediante l'indicazione del codice fiscale) spettano le quote loro direttamente destinate. Ai **comuni** spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la firma nell'apposita casella.

Nel caso non vi sia destinazione diretta mediante apposizione del codice fiscale o nel caso questo risulti errato, le somme sono **ripartite, nell'ambito della medesima finalità**, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti.

Corresponsione quote: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le quote vengono ripartite fra gli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno che provvedono a corrispondere a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, le somme loro spettanti.